

Pubblicato il 10/11/2021

N. 07476/2021REG.PROV.COLL.
N. 07189/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7189 del 2014, proposto da
Comune di Bordighera, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Pietro Piciocchi,
Giampaolo Parodi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in
Roma, via Alberico II, n. 33;

contro

Provincia di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio eletto
presso lo studio Damiano Pallottino in Roma, via Luigi Calamatta, 16;

Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del Servizio Idrico
Integrato della Provincia di Imperia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Regione Liguria, Comune di Ventimiglia, non costituiti in giudizio;

Rivieracqua S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Mauceri, Gabriele Pafundi, con

domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento n. 14;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Gaia Checcucci, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmaria Covino, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00736/2014, resa tra le parti, concernente deliberazione di costituzione società consortile per l'affidamento del servizio idrico integrato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Imperia e di Rivieracqua S.C.P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali su delega di Andrea Manzi, Riccardo Farnetani, Fabiana Sichieri su delega di Federico Tedeschini, Gabriele Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata (Tar Liguria II n° 736 del 13 maggio 2014) è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso proposto dal Comune di Bordighera avverso gli atti con cui la Provincia di Imperia e l'Autorità d'ambito ottimale hanno deliberato di costituire un unico sistema di gestione delle risorse idriche, con la conseguente necessitata adesione di tutti i comuni all'attività della società consortile designata per lo scopo, individuata nella controinteressata Rivieracqua s.c.p.a..

In particolare con la sentenza appellata è stata pregiudizialmente accertata la mancata o intempestiva impugnazione:

della deliberazione 20.7.2007, n. 51 della conferenza dei rappresentanti degli enti locali, adottata con il voto favorevole del comune di Bordighera, che individuava la società a capitale pubblico come forma di gestione del servizio idrico integrato;

della deliberazione 29.6.2007, n. 46 della conferenza dei rappresentanti degli enti locali, con cui si esperiva una gara per l'aggiornamento del piano d'ambito;

della deliberazione 20.7.2007, n. 49 della conferenza dei rappresentanti degli enti locali, adottata con il voto favorevole del comune di Bordighera, che trasformava l'Aato in consorzio dotato di personalità giuridica pubblica;

della deliberazione 22.12.2011, n. 22 dell'assemblea consortile che confermava la scelta dell'affidamento **in house** per l'espletamento del servizio;

della deliberazione 6.3.2012, n. 4 dell'assemblea consortile, adottata con il voto favorevole del comune di Bordighera, che nominava la commissione di collaudo del piano d'ambito;

della deliberazione 12.4.2012, n. 10 dell'assemblea consortile, adottata con il voto favorevole del comune di Bordighera, che prendeva atto delle modifiche apportate al piano d'ambito, dopo la presentazione delle osservazioni degli enti locali;

della deliberazione 28.6.2012, n. 14 dell'assemblea consortile approvativa del piano d'ambito;

della deliberazione 6.3.2012, n. 5 dell'assemblea consortile approvativa della bozza di convenzione di affidamento del servizio ad un unico gestore;

della deliberazione 26.9.2012, n. 21 dell'assemblea con cui si decideva di costituire un'unica società consortile a cui affidare il servizio;

della deliberazione 16.10.2012, n. 22 dell'assemblea consortile, avente ad oggetto l'approvazione dello statuto della società.

Con la sentenza appellata è stata conseguentemente accertata l'assenza del necessario interesse del comune di Bordighera alla pronuncia della decisione richiesta, posto che le censure dedotte collidono con il contenuto dei sopra citati atti ormai divenuti inoppugnabili.

Con gli atti sopra citati gli enti locali della provincia di Imperia hanno dato corso ad un procedimento per decidere:

che una società a capitale pubblico avrebbe gestito il servizio idrico integrato in tutto l'ambito;

che l'assegnazione sarebbe avvenuta con la forma dell'**in house** providing;

che il tutto avrebbe dovuto conformarsi al piano d'ambito approvato nel frattempo;

che la società costituenda sarebbe stata l'unico gestore per tutto il territorio di competenza.

I giudici di primo grado hanno osservato che la regione Liguria ha legiferato introducendo le leggi n° 43 del 1995, 39 del 2008 e 1 del 2014, che hanno recepito gli indirizzi del legislatore nazionale; in particolare l'art. 1 della legge regione Liguria 16.8.1995, n. 43 dichiara espressamente di voler dare attuazione alle indicazioni contenute nella legge Galli, e l'art. 2 lett. g) demanda alle strutture burocratiche per l'organizzazione territoriale del sistema idrico integrato, che è individuato nell'ambito territoriale integrato.

A sua volta la legge della regione Liguria 28.10.2008, n. 39 – ora abrogata dall'art. 25 della legge 24.2.2014, n. 1 - aveva fatto seguito all'entrata in vigore del codice dell'ambiente ed alla conseguente modificazione del quadro normativo, in precedenza imperniato sulla legge Galli.

La legislazione regionale sopravvenuta (articoli 1 comma 1 lett. a della legge 39 del 2008 e 3 e 4 della legge 2014, n. 1) demanda alla regione di predisporre l'organizzazione del servizio idrico integrato in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 147 del d.lvo 3.4.2006, n. 152 ossia adottando la modalità che prevede la costituzione degli ambiti ottimali che dovranno contemplare un gestore unitario della funzione (art. 1 comma 1 lett. b, sub 5).

L'art. 5 della legge regionale del 2014 ha poi previsto la costituzione delle AATO con territorio sovrapponibile a quello delle province liguri, con compiti estesi tra l'altro all'assegnazione del servizio, attività da svolgere nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 6; l'art. 4 ha previsto la possibilità di interventi regionali per ricondurre l'attività degli enti strumentali all'osservanza delle prescrizioni normative.

Ne risulta che la dimensione demografica di Bordighera esclude la possibilità che a tale ente si attagli la disposizione del ricordato articolo 10 della legge regionale 24.2.2014, n. 1, considerando che sul territorio del comune di Bordighera sono insediati più di mille abitanti.

Con la sentenza appellata è stato altresì osservato che non è possibile risolvere in modo efficiente ed economico il problema idrico posizionandosi al livello più basso dell'organizzazione amministrativa prevista in Costituzione; al riguardo soccorrono le disposizioni menzionate, che appaiono fare una corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 118 Cost., rilevandosi che l'allocatione sovracomunale delle funzioni amministrative in materia risponde all'esigenza di adeguatezza fatta propria dal legislatore nazionale.

Conseguentemente il tribunale di prime cure ha statuito che non può trovare accoglimento l'istanza del comune interessato, che chiede di poter proseguire la gestione locale del servizio idrico integrato.

2. Con il primo motivo d'appello il comune di Bordighera lamenta travisamento dei fatti: piena sussistenza dell'interesse ad agire del comune di Bordighera. Violazione del diritto costituzionale alla difesa. Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal comune di Bordighera per omessa/non tempestiva impugnazione degli atti indicati a pag. 7 della sentenza stessa.

Osserva che ad avviso dei primi giudici, attraverso la delibera n. 51 del 20.7.2007, la conferenza dei rappresentanti degli enti locali avrebbe "deciso di individuare la società a capitale pubblico come forma di gestione del servizio idrico integrato".

Di qui - secondo la contestata prospettazione del T AR Liguria - l'incidenza dell'omessa impugnazione dell'atto in questione sull'ammissibilità del ricorso proposto dal comune di Bordighera avverso gli atti con cui è stata organizzata la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Imperia.

Tale conclusione si appalesa, tuttavia, secondo l'appellante, infondata per un plurimo ordine di ragioni.

Il pregiudizio lamentato dal Comune di Bordighera si sarebbe prodotto infatti soltanto all'esito delle successive delibere con cui l'assemblea ha sostanzialmente obbligato il Comune a costituire la società consortile, nonché a consegnare alla stessa la propria infrastruttura idrica ed a trasferirle il personale, pena il commissariamento, prevedendo, altresì, che tale società avrebbe gestito obbligatoriamente il servizio idrico integrato nel territorio di tutti i Comuni dell'ambito (in particolare, deliberazione dell'assemblea consortile n. 21 del 26.9.2012 e deliberazione dell'assemblea consortile n. 22 del 16.10.2012, le quali, secondo l'appellante, sono state tempestivamente impugunate).

L'appellante osserva che la delibera del 2007 è stata in seguito superata da successive deliberazioni delle competenti amministrazioni, le quali - anche alla luce delle sopravvenienze normative nel frattempo intervenute (con il referendum abrogativo ed i successivi assestamenti legislativi e giurisprudenziali) - hanno completamente rinnovato l'opzione per l'affidamento del servizio idrico integrato ad una società a capitale pubblico, all'esito di una riedizione del potere amministrativo che ha comportato, tra l'altro, una nuova ponderazione dei fatti e degli interessi coinvolti.

La delibera n. 21 del 26 9 2012 non si sarebbe, dunque, limitata sic et simpliciter a reiterare una determinazione in precedenza assunta (c.d. conferma impropria), ma avrebbe rinnovato l'opzione (peraltro, come detto, soltanto programmaticamente) prefigurata nella delibera n. 51 del 2007 all'esito di una nuova valutazione della fattispecie, rendendo, peraltro, evidente

solo in tale successiva delibera l'intento di imporre la gestione unica **in house** a tutti i Comuni dell'ambito.

L'appellante ritiene poi priva di rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso proposto dall'Amministrazione esponente - l'omessa impugnazione della delibera n. 46 del 29.6.2007 con cui la conferenza dei rappresentanti degli enti decideva di esperire una gara per l'aggiornamento del piano d'ambito.

La scelta di esperire una procedura di gara per l'aggiornamento del piano d'ambito, infatti, non avrebbe comportato alcuna decisione concernente le modalità di affidamento del servizio idrico integrato o le caratteristiche del soggetto affidatario.

Né, secondo l'appellante, i primi giudici hanno dato conto delle ragioni per cui l'omessa impugnazione dell'atto in questione avrebbe determinato l'inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Bordighera; ciò che si tradurrebbe in un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Per analoghe ragioni, secondo l'appellante, nessun effetto preclusivo alla proposizione del ricorso instaurato dall'amministrazione potrebbe farsi discendere dalle deliberazioni dell'assemblea consortile n. 4 del 6.3.2012, n. 10 del 12.4.2012 e n. 14 del 28.6.2012, rispettivamente concernenti la nomina della commissione di collaudo del piano d'ambito, la presa d'atto delle modifiche apportate al piano d'ambito dopo la presentazione delle osservazioni degli enti locali e l'approvazione del piano d'ambito.

Infatti con tali atti non si sarebbe raggiunta alcuna determinazione definitiva in ordine alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato.

Parimenti inconferente - ai fini della valutazione di ammissibilità - risulterebbe, altresì, secondo l'appellante, la deliberazione n. 49 del 20.7.2007, attraverso la quale è stata deliberata la costituzione dell'autorità d'ambito nella forma di consorzio dotato di personalità giuridica pubblica.

Infatti, il Comune di Bordighera non contesta la costituzione dell'AATO né la relativa forma giuridica; e neppure le sue competenze in materia di

affidamento del servizio idrico integrato, bensì, piuttosto, le modalità di affidamento della gestione del servizio e la legittimità delle delibere relative.

Inoltre l'appellante ritiene che, in considerazione del carattere programmatico e, per così dire, "interlocutorio" della deliberazione n. 22 del 22.12.2011, si deve escludere che l'omessa impugnazione di tale atto possa produrre l'inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Bordighera.

Infatti, attraverso la delibera in questione (approvata, peraltro, con l'astensione del Comune di Bordighera) l'assemblea consortile non ha adottato alcuna scelta definitiva con riferimento al modello gestionale del servizio idrico integrato, ma, a tale riguardo, ha semplicemente manifestato una preferenza di "indirizzo", rinviando espressamente tale decisione ad atti successivi.

Fa riferimento alla motivazione di tale delibera, secondo cui:

- "L'AATO si riserva di verificare in sede di approvazione del Piano di Ambito la sussistenza dei requisiti di efficienza, efficacia ed economicità della gestione **in house**; in difetto si riserva di modificare la forma di gestione scegliendo tra quelle ammissibili per legge";
- "L'AATO si riserva di verificare in sede di affidamento la sussistenza dei presupposti relativi al controllo analogo finanziario e gestionale: in difetto si riserva di modificare la forma di gestione scegliendo tra quelle ammissibili per legge".

L'appellante ritiene poi che nessun effetto preclusivo alla proposizione del ricorso instaurato dal comune di Bordighera deriverebbe poi dall'asseritamente intempestiva impugnazione della deliberazione dell'assemblea consortile n. 5 del 6.3.2012, avente ad oggetto l'approvazione della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato.

L'efficacia lesiva dell'atto in questione si sarebbe infatti manifestata soltanto all'esito dell'adozione delle più volte menzionate delibere n. 21 del 26.9.2012 e n. 22 del 16.10.2012, con le quali l'assemblea consortile si è definitivamente

determinata in ordine all'affidamento **in house** del servizio idrico integrato, prevedendo, altresì, la costituzione della società affidataria.

L'appellante ritiene poi che sia frutto di un fraintendimento l'affermazione dei primi giudici secondo cui il comune di Bordighera non avrebbe ritualmente impugnato le deliberazioni dell'assemblea consortile n. 21 del 26.9.2012 e n. 22 del 16.10.2012.

Tali atti sarebbero stati, infatti, tempestivamente censurati dall'amministrazione esponente (il ricorso è stato notificato in data 30.10.2012, ovvero ben prima del decorso del termine di sessanta giorni dall'adozione dei provvedimenti de quibus), tanto che tali delibere sono espressamente richiamate, nell'intestazione della sentenza gravata, tra gli atti oggetto di impugnazione.

Secondo l'appellante attraverso le delibere in questione l'assemblea consortile avrebbe operato una nuova valutazione dei fatti e una nuova ponderazione degli interessi coinvolti, determinandosi definitivamente in ordine alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e attuando l'indirizzo (soltanto) programmaticamente prefigurato dai precedenti atti menzionati.

L'appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe del pari illegittima e infondata nella parte in cui non si è fatta carico di individuare in concreto i motivi di ricorso il cui accoglimento avrebbe colliso - secondo la tesi dei primi giudici - con gli atti asseritamente consolidati in quanto non impugnati o tardivamente impugnati.

L'appellante sottolinea che, attraverso il proprio ricorso, il comune di Bordighera ha contestato l'illegittimità dell'affidamento del servizio idrico integrato, deducendo specifici profili di illegittimità che, nell'ambito degli atti asseritamente non impugnati o intempestivamente impugnati non erano neppure astrattamente prefigurabili, in quanto sono emersi soltanto nella fase di concreta attuazione dell'affidamento medesimo.

Rispetto a siffatte censure l'asserita cristallizzazione dei provvedimenti citati a pag. 7 della sentenza impugnata non potrebbe dunque comportare alcuna

inammissibilità del ricorso proposto dall'odierno appellante.

Fa riferimento alla contestazione concernente l'illegittimità dell'affidamento del servizio idrico integrato ad una società **in house** destinata - nelle intenzioni delle amministrazioni intimare - a svolgere la propria attività nel territorio di comuni estranei alla sua compagine sociale.

Secondo l'appellante infatti tale censura non avrebbe potuto in alcun modo essere rivolta avverso le delibere con le quali, nel corso del tempo, è stata genericamente manifestata l'intenzione di procedere ad affidamento **in house**, ma sarebbe divenuta proponibile soltanto dopo la costituzione di Rivieracqua s.c.p.a., a seguito della mancata adesione a tale società da parte di alcune delle amministrazioni comunali coinvolte dal servizio idrico integrato e per effetto della decisione dell'assemblea consortile di procedere, ciò nondimeno, all'affidamento del servizio a Rivieracqua.

Pertanto, secondo l'appellante, quand'anche si dovesse ritenere che il comune di Bordighera non abbia tempestivamente impugnato gli atti considerati sopra, l'odierno appellante resterebbe, in ogni caso, legittimato a censurare le specifiche e concrete modalità con cui è stato operato l'affidamento del servizio idrico integrato a Rivieracqua senza che ciò possa risultargli precluso in ragione dell'asserita omessa/non tempestiva impugnazione dei precedenti atti elencati a pag. 7 della sentenza.

Ovvero ancora, sempre a titolo esemplificativo, l'appellante fa riferimento alle censure - trascurate dal primo giudice - relative alla devoluzione gratuita dell'infrastruttura idrica del comune di Bordighera alla società Rivieracqua e al trasferimento del personale, pena il commissariamento.

2 - bis. Il primo motivo d'appello è inammissibile per carenza d'interesse.

Infatti il collegio esamina di seguito comunque tutti i motivi contenuti nel ricorso di primo grado che siano espressamente e ritualmente riproposti con l'atto d'appello, pervenendo alla conclusione che l'appello è comunque infondato.

Per le stesse ragioni il collegio prescinde dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni resistenti e dalla controinteressata Rivieracqua.

3. Il comune appellante lamenta violazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta ai Comuni dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., anche in relazione agli artt. 34 c. 21 del d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012, e 13 d.l. n. 150/2013. Violazione dei principi nazionali ed europei in materia di affidamento e gestione **in house**. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Vizio di omessa pronuncia. In subordine: istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 del TFUE.

Fa riferimento alla questione se fosse o meno consentito imporre ad un comune che legittimamente gestisce in via diretta il servizio idrico integrato - pena l'esclusione dal "controllo analogo" - l'adesione ad una società consortile **in house** costituita per la gestione del servizio nell'intero territorio dell'ambito; in secondo luogo, della questione relativa alla possibilità, per l'AATO, di imporre comunque ai comuni non soci del gestore "unico" **in house** la gestione del servizio idrico integrato nel loro territorio.

Ritiene che la gestione diretta assunta dal Comune di Bordighera, nell'esercizio dell'autonomia ad esso riconosciuta dai parametri costituzionali, deve anzitutto considerarsi, alla luce della legislazione vigente, pienamente legittimata a proseguire.

La gestione diretta del Comune di Bordighera sarebbe infatti legittimata dall'art. 34 c. 21 del d.l. n. 179/2012, come sostituito in sede di conversione dalla l. n. 221/2012, in base al quale "gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013" e dall'art. 13 d.l. n. 150/2013, come modificato dalla legge di conversione n. 15/2014, il quale dispone la "cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014".

Ritiene che non fosse possibile per l 'AATO di Imperia, di imporre al Comune di Bordighera la gestione unica affidata a Rivieracqua per l'intero ambito.

Secondo l'appellante il previgente principio della gestione unica ha ceduto il posto a quello, meno rigido, della unitarietà della gestione, che, comunque, consente di realizzare compiutamente il disegno legislativo di riduzione della frammentazione delle gestioni, mediante varie forme e strumenti di coordinamento.

L'appellante fa riferimento:

- al diritto di un comune di non partecipare al capitale della società consortile;
- alla controversa possibilità per tale società **in house** di svolgere parimenti il servizio nel territorio di tale comune che, non partecipandovi, non è posto nelle condizioni di esercitare su di essa il controllo analogo.

Ritiene che:

- a) un'amministrazione comunale facente parte dell'Autorità d'Ambito non può essere costretta ad entrare nel capitale di una società consortile, costituita da comuni dell'Ambito, alla quale l'AATO intenda affidare il servizio idrico integrato;
- b) posto, quindi, che il comune non può essere coartato nella scelta di partecipare alla società, quest'ultima non potrà gestire il servizio idrico integrato nel suo territorio, non potendo essa operare a favore di soggetti non partecipanti, non essendovi le condizioni, per tali soggetti, per l'esercizio del controllo analogo; la partecipazione al capitale sociale è infatti condizione necessaria per esercitare sulla società - anche congiuntamente, nel caso di società pluricomunali - "un 'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detto ente".

L'appellante ritiene invece non precluso il ricorso a forme alternative di gestione, legittimamente destinate a servire l'intero ambito, ma a seguito di procedure ad evidenza pubblica, come nel caso della gara per l'affidamento a

terzi, o della "gara a doppio oggetto", per l'affidamento del servizio ad una società mista, secondo il modello del "partenariato pubblico privato".

Il comune di Bordighera formula in subordine richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di prospettare la questione se, in base ai richiamati principi generali del diritto dell'Unione desunti dagli artt. 49, 56 e 106 T.F.U.E. (già artt. 43, 49 e 86 T.C.E.) precisati (alla luce dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza) dalla giurisprudenza dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di **in house** providing, sopra citata, sia consentita una normativa interna di settore in base alla quale a comuni non partecipanti al capitale sociale, e quindi non in condizione di esercitare il controllo analogo, possa imporsi una gestione **in house** del servizio idrico integrato, ovvero se requisito imprescindibile per l'affidamento **in house** sia:

- ai fini del controllo analogo, la partecipazione dell'ente territoriale destinatario del servizio (si tratti del comune servito o dell'ente affidante, vale a dire l'AATO) al capitale sociale della società concessionaria;
- ai fini del requisito dell'attività prevalente, la gestione del servizio, per la parte più importante, in favore degli enti controllanti o partecipanti, con esclusione quindi della possibilità di imporre il servizio a comuni non soci della società **in house**.

3 - bis. La censura è infondata.

Con la sentenza appellata è data congrua motivazione riguardo la circostanza secondo cui gli atti impugnati hanno attuato principi espressi dalla legislazione europea, nazionale e regionale, secondo cui:

- l'art. 8 della legge n° 36 del 1994 ha incentrato l'esercizio dei poteri in materia sul bacino idrografico e sull'eliminazione delle gestioni frammentate, per cui si può osservare che sin dal 1994 era divenuta recessiva l'opzione comunale per la soddisfazione delle esigenze idriche della popolazione;
- gli articoli 141 e seguenti del d. lgs. n° 152 del 2006, in attuazione dei principi europei in materia di tutela delle risorse idriche, chiariscono che cosa

debba intendersi per sistema idrico integrato, attribuiscono competenze differenti al Ministero dell'Ambiente, alle regioni ed agli enti locali: questi ultimi devono svolgere le funzioni amministrative per il tramite dell'autorità d'ambito, che è delineata dal successivo art. 148, ma va notata la continuità nella disciplina che deriva dal precetto contenuto nell'art. 147 del codice ambiente, laddove si chiarisce che "... i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

- in attuazione di tali principi si colloca anche la legislazione della regione Liguria (leggi n° 43 del 1995, 39 del 2008 e n° 1 del 2014 (questa confermativa dei già vigenti principi desumibili anche dalla legislazione regionale) nel senso della costituzione degli ambiti ottimali che devono completare un gestore unitario della funzione;

- esiste un concorde orientamento legislativo statale e regionale che risale almeno al 1994, e che postula l'impossibilità di risolvere in modo efficiente ed economico il problema idrico posizionandosi al livello più basso dell'organizzazione amministrativa prevista in Costituzione; al riguardo soccorrono le disposizioni menzionate, che appaiono fare una corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 118 Cost., rilevandosi che l'allocatione sovracomunale delle funzioni amministrative in materia risponde all'esigenza di adeguatezza.

Il collegio osserva che tale quadro normativo, cui è fatto riferimento nella sentenza appellata, non si pone in contrasto con le norme invocate dal comune appellante ossia con l'art. 34 c. 21 del d.l. n. 179/2012, come sostituito in sede di conversione dalla l. n. 221/2012, in base al quale "gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013" e dall'art. 13 d.l. n. 150/2013, come modificato dalla legge di conversione n. 15/2014, il quale dispone la

"cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014".

Tali norme infatti fanno infatti salva la possibilità di 'avvio della gestione dell'ambito territoriale ottimale anche prima delle scadenze sopra indicate.

Le norme applicate e le misure adottate ed impugnate non si pongono in contrasto col diritto europeo, come correttamente osservato nella sentenza appellata, ma anzi ne costituiscono applicazione.

Infatti la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, stabilisce tra l'altro quanto segue:

- l'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico (paragrafo 33 del considerando della direttiva);
- gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici (art. 3 primo comma);
- gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio (art. 3 secondo comma).

In relazione a quanto sopra non sussiste un'indebita costrizione operata nei confronti del comune appellante perché la gestione a livello di bacino è stata correttamente individuata sulla base delle norme applicate e perché la volontà del singolo comune è salvaguardata dagli uguali diritti, spettanti a ciascun comune, di partecipare al capitale della società di gestione del servizio e dalla partecipazione all'assemblea dei comuni del distretto.

La circostanza che la società sia partecipata dai comuni che insieme fanno parte dell'Autorità di bacino consente di non considerare la società di gestione del servizio come soggetto terzo che, in quanto terzo, dovrebbe essere individuato con gara.

Un singolo comune non può rifiutarsi di concorrere alla gestione associata del bacino, pena l'inefficacia del sopra richiamato impianto normativo che, come sopra precisato, impone la gestione a livello di bacino.

Sotto tale profilo la circostanza, invocata dal comune appellante di non voler concorrere alla gestione del bacino, non rileva perché il comune appellante ha la possibilità e l'obbligo di concorrere alla gestione associata del bacino.

D'altro canto il controllo analogo congiunto, infatti, è in ogni caso assicurato dall'esterno della società, attraverso la conferenza dei sindaci e del presidente della Provincia prevista dalla convenzione, alla quale tutti i comuni compresi nell'ambito territoriale imperiese, anche se attualmente non partecipano al capitale sociale di Rivieracqua (così Consiglio di Stato n° 5080 del 14 ottobre 2014).

Il collegio, in relazione alla chiarezza del quadro normativo di riferimento (così Corte di Giustizia UE 6 ottobre 2021 C-561/19), non ritiene necessario operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, come invece richiesto dal comune appellante.

4. Ragioni di connessione logica impongono di trattare a questo punto l'ottavo motivo d'appello: il comune di Bordighera lamenta difetto dei requisiti dell'**in house** providing sotto altro profilo. Violazione dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U. E..

Lamenta in particolare che lo Statuto di Rivieracqua introduce una serie di limitazioni ai diritti dei soci pubblici che sono di ostacolo insormontabile all'esercizio del controllo analogo da parte dei comuni consorziati nella società.

Rammenta, infatti, che non è sufficiente che la società **in house** sia interamente partecipata dai soci pubblici, occorrendo che a tali soci sia

concessa la possibilità di influire realmente nella vita della società, situazione che potrebbe anche non essere assicurata dall'integrale controllo del capitale sociale.

Ciò non si verificherebbe nella fattispecie in esame, in ragione di una serie di disposizioni statutarie.

In particolare, l'art. 20-bis dello Statuto di Rivieracqua, intitolato "autorizzazione dell'assemblea", stabilisce che "gli enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del cod. civ., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società".

L'art. 20-ter, intitolato "Impugnazione delle delibere assembleari e diritti delle minoranze", ribadisce, anzitutto, che "la convocazione e il rinvio dell'assemblea di cui agli artt. 2367 del cod. civ. può essere richiesta dai soci che possiedano tante azioni pari al 5% del capitale sociale".

Stabilisce, quindi, che "il rinvio all'assemblea di cui all'art. 2374 cod. civ. può essere richiesto dai soci che possiedono tante azioni pari al 15% del capitale sociale".

Inoltre, sempre in base alla stessa norma, "l'azione sociale di responsabilità di minoranza può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni pari al 10% del capitale sociale".

Da ultimo - ciò che appare davvero inconciliabile con il requisito del controllo analogo - l'art. 20-ter, al comma 5, stabilisce che "tanti soci che rappresentino almeno il 15% del capitale sociale possono chiedere al consiglio d'amministrazione di essere informati sullo svolgimento degli affari sociali e di prendere visione, anche tramite professionisti di fiducia, dei libri sociali e dei documenti inerenti all'amministrazione".

Il diritto di tempestiva e puntuale informazione, anche in capo agli enti titolari delle quote minoritarie, appare infatti essenziale all'esercizio del controllo, che

sarebbe in ipotesi sostanzialmente precluso allo stesso comune di Bordighera, la cui partecipazione, in caso di adesione generalizzata, non arriverebbe al 4 per cento; come si è constatato, tutti i quorum richiesti per l'esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni menzionate eccedono di gran lunga l'entità della partecipazione ipotetica del comune di Bordighera alla società consortile. Lo Statuto, anche sotto tale profilo, sarebbe pertanto illegittimo, unitamente alla delibera impugnata che questo ha approvato, precludendo l'esercizio del controllo analogo attraverso un'inammissibile compressione dei diritti dei soci pubblici.

4 - bis. La censura è infondata.

Sussiste infatti nel caso di specie il controllo analogo' a quello esercitato sui propri servizi, nella peculiare forma del controllo congiunto da parte di più amministrazioni partecipanti (così Consiglio di Stato n° 5080 del 14 ottobre 2014).

Dagli atti impugnati emerge che, in deroga alle norme civilistiche sul funzionamento delle società per azioni, ed in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia UE (sentenza 13 ottobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, § 65), gli enti pubblici partecipanti sono posti nelle condizioni di svolgere nei confronti degli amministratori un controllo strategico e sui singoli atti di gestione societaria.

Infatti al fine di assicurare il sopra accennato esercizio congiunto del controllo analogo da parte di tutti gli enti pubblici inseriti nell'ambito ottimale, la convenzione introduce una forma di consultazione consistente in una conferenza tra i Sindaci dei Comuni o loro delegati ed il Presidente della provincia di Imperia o suo delegato, disciplinata dall'art. 14 e segg. L. n. 241/1990 (art. 2), ed un peso partecipativo in tale organismo fissato in misura capitaria, e cioè in ragione di un voto per ciascun ente a prescindere dall'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, e perciò a prescindere dalla quota di partecipazione all'AATO e dalla partecipazione azionaria in Rivieracqua (art. 5). Inoltre, sempre con riguardo alle modalità di

funzionamento della conferenza dei sindaci e del presidente della provincia, si dispone che la stessa sia convocata prima di ogni assemblea ordinaria o straordinaria di Rivieracqua, al fine di concordare preliminarmente il voto da esprimere in tali sedi per l'esercizio delle competenze stabilite dagli artt. 20 e 20 bis dello statuto, ed al fine di permettere l'esercizio dei diritti delle minoranze previsti dallo stesso statuto (art. 3).

A loro volta, gli artt. 20 e 20-bis dello statuto di Rivieracqua, rispettivamente, attribuiscono all'assemblea della società consortile il potere di determinare gli indirizzi cui il consiglio d'amministrazione dovrà attenersi nella gestione della società ed individuano la tipologia di atti degli amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria, tra i quali vengono in particolare in rilievo, per il loro carattere strategico nello svolgimento del servizio idrico integrato, le tariffe e prezzi dei servizi erogati.

A completamento delle previsioni statutarie ora viste, l'art. 22 prevede che gli amministratori della società consortile possono essere revocati nel caso in cui si discostino dagli indirizzi fissati dall'assemblea.

In aggiunta a tutto ciò, nell'ambito dell'organizzazione societaria di Rivieracqua, all'organo assembleare è affiancato un ulteriore consesso in cui gli enti pubblici compresi nell'ambito territoriale possono esprimere il loro controllo sulla gestione del servizio idrico. Questo consiste nel comitato tecnico previsto dall'art. 29 dello statuto, avente funzione consultiva obbligatoria nei confronti dell'organo amministrativo, e composto in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza dei comuni compresi nell'ambito territoriale imperiese, anche quelli di minore consistenza demografica.

Ulteriori previsioni statutarie rilevanti ai fini del presente giudizio sono quelle che circoscrivono l'oggetto sociale della Rivieracqua all'esercizio del servizio idrico integrato nell'ambito imperiese ed escludono l'ingresso nel capitale sociale di privato (artt. 4, 5 e 7).

Risultano quindi riprodotte le caratteristiche del controllo di tipo organico che costituisce l'essenza del fenomeno dell'**in house**, tale da privare di rilievo

l'alterità soggettiva tra autorità pubbliche partecipanti ed ente societario partecipato.

Sotto questo profilo, quindi, è da escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dalla Corte di Giustizia UE come elusiva dell'ipotesi del "controllo analogo congiunto", e cioè quella in cui anche una sola amministrazione abbia acquisito nella società **in house** una posizione inidonea a garantirle la benché minima possibilità di partecipare al controllo di tale entità (sentenza 29 novembre 2012, Econord, C-182/11 e 183/11,

Il controllo analogo congiunto, infatti, è in ogni caso assicurato dall'esterno della società, attraverso la conferenza dei sindaci e del presidente della provincia prevista dalla convenzione, alla quale tutti gli enti pubblici sono ammessi ad aderire.

5. Il comune appellante lamenta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell'obbligo di individuazione di un gestore unico. Erronea e falsa interpretazione del principio dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato. Violazione dell'art. 147, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 2, comma 13, d.lgs. n. 4/2008. Violazione degli artt. 1 e ss., l. r. n. 38/2009.

Secondo l'appellante con la modifica dell'art. 147, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 152/2006 - intervenuta ad opera del d. lgs. correttivo n. 4/2008 - è stato sostituito il principio di "unicità" della gestione del servizio idrico con il principio di "unitarietà della gestione", lasciando così intendere il legislatore delegato che, nell'ambito del medesimo servizio idrico integrato di ambito, possano operare più gestori, ma secondo i criteri unitari definiti dall'Autorità d'ambito.

5 - bis. La censura è infondata.

Infatti, a prescindere dalla circostanza che per effetto dell'art. 7 comma 1 lettera b) n° 3 del d. l. n° 133 del 12 settembre 2014 convertito dalla legge n° 164 dell'11 novembre 2014 è stata ripristinata la dizione "unicità" della

gestione, l'unitarietà della gestione non implica il diritto di ciascun comune a gestire autonomamente il servizio idrico.

6. Con il quarto motivo d'appello il comune appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 148, comma 5, d. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 2, comma 186-bis, L. n. 191/2009, anche in relazione all'art. 4, comma 2, l.r. n. 39/2008 e al principio dell'unitarietà della gestione.

Contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui "la dimensione demografica di Bordighera esclude la possibilità che a tale ente si attagli la disposizione del ricordato articolo 10 della legge regionale 24.2.2014, n. 1, atteso che una semplice ricerca sulla rete informatica chiarisce che sul territorio di competenza sono insediati più di mille abitanti".

Infatti questa disposizione non potrebbe in alcun modo essere utilizzata nel sindacato di legittimità delle deliberazioni impugnate, essendo entrata in vigore successivamente alla loro adozione.

Fa invece riferimento all'art. 4, comma 2, l.r. n. 39/2008, secondo il quale, "per esigenze tecniche o di efficienza dei servizi, l'AATO può prevedere gestioni anche a livello sub provinciale purché sia superata la frammentazione della gestione stessa".

6 - bis. La censura è infondata.

Infatti, come correttamente osservato con la sentenza appellata, la legislazione regionale sopravvenuta (articolo 1 comma 1 lett. a della legge regionale n° 39 del 2008) demandava alla regione di predisporre l'organizzazione del servizio idrico integrato in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 147 del d. lvo 3.4.2006, n. 152 ossia adottando la modalità che prevede la costituzione degli ambiti ottimali che dovranno contemplare un gestore unitario della funzione (art. 1 comma 1 lett. b, sub 5).

7. Con il quinto motivo d'appello il comune di Bordighera lamenta violazione del principio di efficienza e buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione e di

istruttoria, anche in rapporto all'art. 4, comma 2, l.r. n. 39/2008. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà.

Evidenza come sia la stessa motivazione della delibera adottata dall'Assemblea dell'ATO idrico imperiese n. 21 del 2012 a dare atto di come il comune di Bordighera, attraverso la propria infrastruttura idrica, riesca "a garantire l'erogazione del servizio idrico integrato con soddisfazione dell'utenza, senza creare disservizi e a tariffe che risultano inferiori alla media delle vigenti tariffe sia a livello regionale che nazionale".

L'appellante ritiene non comprensibile perché si dovrebbe costringere l'Amministrazione comunale ad entrare nel capitale di una società cui affidare la gestione del servizio idrico, tra l'altro, a condizioni di tariffazione decisamente peggiorative rispetto a quelle attuali, con minore soddisfazione dell'utenza.

La sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine a tali censure.

7 - bis. La censura è infondata.

Infatti la partecipazione alla gestione unitaria del bacino da parte del comune appellante costituisce atto dovuto.

Ove il comune appellante dimostri il possesso di pratiche di buona amministrazione, può contribuire a mettere in condivisione tali pratiche nell'ambito della gestione unitaria del bacino idrografico.

8. Con il sesto motivo d'appello il comune appellante lamenta eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento in rapporto all'art. 2, comma 186 bis, l. n. 191/2009, nonché all'art. 1, d.l. n. 225/2010, al d.p.c.m. 25 marzo 2011 e all'art.13, comma 2, d.l. n. 216/2011. Violazione di tutte le norme rubricate.

Le disposizioni indicate in rubrica sono quelle che hanno differito il termine per la soppressione delle Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato al 31 dicembre 2012.

In particolare l'art. 2, comma 186 bis, l. n. 191/2006 prevedeva che, "decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Per effetto delle disposizioni successive, il termine per la soppressione delle Autorità d'ambito è stato prorogato al 31 dicembre 2012.

L'operato dell' AATO idrico Imperiese che, dopo essere rimasto per anni in stato di quiescenza, a pochi mesi dalla sua soppressione (nel settembre 2012) si è attivato freneticamente per disporre una gestione unica del servizio in capo ad una nuova società composta dai comuni dell'ambito e approvare un piano d'ambito e una convenzione di affidamento funzionale a tale gestione, contrasterebbe con la descritta ratio di tale disposizione, mirando esclusivamente a porre la regione Liguria, alla data del 31 dicembre 2012, di fronte al fatto compiuto di un determinato assetto di gestione del servizio idrico integrato nel territorio imperiese, tentando così di garantire in questo modo la propria perpetuazione.

Tutte le deliberazioni impugnate, sotto tale profilo, risultano viziate da eccesso di potere per sviamento e meritano di essere annullate.

La riprova sarebbe fornita dal fatto che il consiglio d'amministrazione dell'AATO idrico imperiese, con delibera n. 36 del 7 dicembre 2012, impugnata mediante i motivi aggiunti del 20 dicembre 2012, ha avanzato

formale richiesta alla Regione Liguria di "riattribuzione, tramite legge regionale, all'AATO Idrico Imperiese delle funzioni già esercitate"

Il T AR Ligure, ancora una volta, avrebbe omesso di pronunciare su tale censura.

8 - bis. La censura è infondata perché gli atti impugnati sono stati adottati in data anteriore al 31 dicembre 2012 e dunque prima del termine entro cui, secondo quanto prospettato dall'appellante, sarebbe scaduto il potere di adottarli.

9. Con il settimo motivo d'appello è lamentata la violazione dell'art. 153, comma 1, d. lgs. n. 152/2006. Violazione dell'art. 4, comma 10, l. r. n. 39/2008. Violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per sviamento. In subordine: questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 153, comma 1, d. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4, comma 10, l. r. n. 39/2008.

Secondo l'appellante le deliberazioni n. 21 del 26 settembre 2012 e n. 29 del 13 novembre 2012 dell'Assemblea dell'AATO Idrico Imperiese risulterebbero illegittime nella parte in cui impongono autoritativamente al Comune di Bordighera di consegnare la propria infrastruttura idrica e, per giunta, senza prevedere alcun riconoscimento economico.

Nella medesima prospettiva si collocherebbero anche la deliberazione n. 29 del 13 novembre 2012, la quale, in termini ancora più perentori, stabilisce che: -"tutti i comuni (non autorizzati alla gestione autonoma del servizio idrico integrato ex art. 148, c. 5, d. lgs. n. 152/2006) dovranno consegnare gli impianti e mettere in grado il gestore di avviare il servizio nei tempi stabiliti nella convenzione di affidamento. In difetto questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art. 136 TUEL, trattandosi di inadempimento del singolo comune ad un obbligo di legge ai sensi del d. lgs. n. 152/2006";

- "i comuni debbano trasferire al gestore i beni strumentali al servizio (...)"

- "tutti i dipendenti dei comuni o società di gestione addetti alla data del 31.12.2011 al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione passino nell'organico della società consortile o di SECOM S.p.a. o di AMA/E S.p.a. o della società risultante dalla loro fusione con le relative mansioni e posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL e di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 3, d. lgs. n. 152/2006 e art. 4, comma 12, l. r. n. 39/2008 (...)"

Infatti, secondo l'appellante, così come, per le ragioni già espresse, l'AATO non poteva obbligare il comune di Bordighera ad aderire alla società consortile, la medesima Autorità - e chi è ad essa succeduta - non potrà pretendere che l'amministrazione esponente consegni a titolo gratuito al gestore la propria infrastruttura.

Inoltre, secondo l'appellante, se il comune non partecipa alla società, questa non può esercitare la propria attività in favore dello stesso né, tantomeno, l'AATO potrà imporre al Comune la consegna degli impianti di sua proprietà.

Risulterebbe parimenti violato il principio di leale collaborazione.

In subordine, qualora si assumesse la correttezza dell'operato dell'AATO nella previsione dell'obbligo di devoluzione degli impianti idrici di proprietà degli enti locali, questa difesa chiede che venga sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, d. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4, comma 10, l.r. n. 39/2008, per contrasto con l'art. 119, primo e ultimo comma, Cost., nella parte in cui prevedono l'obbligo per i comuni di affidare in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato le proprie infrastrutture idriche.

9 - bis. La censura è infondata.

L'art.153 primo comma del d.lg.n.152/2006 espressamente impone all'AATO di mettere a disposizione del gestore le infrastrutture con concessione d'uso gratuita; non è consentito perciò pagare ai comuni un canone per l'uso delle infrastrutture: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi

dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”; E’ invece stato previsto che il gestore rimborsi ai comuni annualmente i ratei dei mutui pregressi, e cioè i mutui assunti in passato dai comuni (o dalle aziende o società che in passato gestivano il servizio) per finanziare gli investimenti, e non ancora ammortizzati; dispone infatti il secondo comma del medesimo art.153 del d. lgs.n.152/2006 che “le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica”.

Un problema di costituzionalità non si pone perché i beni sono destinati al servizio idrico che è svolto a beneficio dei cittadini nell'ambito di una gestione cui partecipa il singolo comune nell'ambito dell'adeguatezza dell'esercizio associato delle funzioni cui fa riferimento l'art. 118 della Costituzione.

10. Con il nono motivo d'appello il comune di Bordighera lamenta violazione dell'art. 136 del d. lgs. n° 267 del 2000. Lamenta l'illegittimità della delibera n. 21 del 26 settembre 2012 dell'AATO idrico imperiese, così come la successiva deliberazione n. 29 del 13 novembre 2012, prevede che, nel caso in cui i comuni non provvedano alla consegna dei loro impianti, "questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art. 136 TUEL, trattandosi di inadempimento del singolo comune ad un obbligo di legge ai sensi del d. lgs. n° 152/2006".

Lamenta che non sia indicato un termine entro cui gli impianti devono essere consegnati.

10 - bis. La censura è inammissibile, essendo prospettata con riferimento ai vizi degli atti impugnati in primo grado, ma non con riferimento a vizi della

sentenza appellata.

La censura sarebbe comunque infondata, in quanto, per effetto di tale previsione, la consegna degli impianti è legittimata da subito in relazione alla necessità di assicurare il servizio idrico integrato.

In conclusione l'appello deve essere respinto.

La condanna alle spese del grado d'appello segue la soccombenza con liquidazione in via equitativa nella misura di euro 2.000 a favore della provincia di Imperia e di euro 2.000 a favore di Rivieracqua s.c.p.a.

Devono essere compensate invece le spese dell'appello con Gaia Checcucci, intervenuta ad opponendum.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio d'appello a favore della provincia di Imperia nella misura di Euro 2.000/00 (Duemila/00) oltre accessori di legge e a favore di Rivieracqua s.c.p.a. nella misura di Euro 2.000/00 (Duemila/00) oltre accessori di legge.

Compensa le spese del giudizio d'appello con Gaia Checcucci.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabato, Presidente FF

Antonella Manziona, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO